



ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "OltreBabele APS"

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

Il 05/04/2023 alle ore 16:00 in Cerignola (FG), presso la sede in via Pirandello n. 10/d, si riunisce l'Assemblea dei Soci dell'Associazione "OltreBabele APS", nelle persone di:

1. RITA ORATORE
2. GLORIA GRIECO
3. SERENA CAZZOLLA
4. ANGELICA LAPENNA
5. GIOACCHINO LOPORCHIO
6. ANTONIO CARINGELLA
7. STEFANO CAMPESE
8. VITO MONOPOLI
9. ANTONELLA MASTRICCI
10. DINA CARRUOZZO NAZZARO
11. SIEGRID AGOSTINI
12. MARGHERITA CINQUEPALMI
13. ANNA PIA DENTE
14. MARIA CARMELA GROSSI
15. ROSALBA CIPOLLINO
16. ALESSANDRA CAIAFFA
17. RITA DILIDDO
18. ANTONELLA CELINO
19. VALENTINA ROBERTI



per discutere del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. MODIFICA DELLO STATUTO e ulteriore adeguamento al codice del terzo settore.

Il presidente in carica Sig.ra ORATORE RITA PIA pone all'assemblea la possibilità di nominare un membro come presidente dell'assemblea che sta per aprirsi. All'unanimità e per alzata di mano tutti i membri sono d'accordo nel far sì che sia il presidente dell'associazione a presenziare l'assemblea odierna. Il Presidente constatata la presenza della totalità dei soci dichiara validamente costituita la seduta e chiama a fungere da segretario la sig.ra CINQUEPALMI MARGHERITA che accetta.

In merito al primo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente in carica, il quale spiega all'assemblea che la prima modifica dello statuto dell'associazione è intervenuta in data 12/06/2019 con l'obiettivo di adeguare il vecchio statuto ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e una ulteriore rettifica a seguito della missiva del 05/09/2022. Ciononostante la prima e seconda modifica in sede di iscrizione al RUNTS è risultata ancora priva di alcuni elementi essenziali che vanno sistemati ed integrati nel nuovo statuto che si legge dinanzi a tutti i presenti. Tale nuovo statuto foriero delle ulteriori modifiche richieste dall'ufficio terzo settore della Regione Puglia riporta all'art. 1 la denominazione corretta dell'associazione con l'aggiunta dell'acronimo APS. All'art. 3 integra la possibilità di accesso ai minori come soci su richiesta di chi esercita la patria potestà.

Letto il nuovo statuto innanzi all'assemblea dei soci vengono esaminate le modifiche e nessun socio è contrario a quanto riportato in termini di variazioni ed aggiunte.

Dopo ampia e pacifica discussione e scambio di opinioni tra i soci, all'unanimità di voti per alzata di mano l'Assemblea delibera ed approva lo Statuto dell'Associazione.

Non essendovi null'altro da deliberare la riunione termina alle 19:00.

IL PRESIDENTE (~~GRAS RERAPIA~~) Pietro Rite
IL SEGRETARIO (~~ANQUERAM PARCHER~~) Margherita Cuppeggiani



FUNZIONARIO
Massimo Nicola NIGRO

Registrato a Cerignola il 12 APR. 2023

al n. 197 serie 3 atti PRIVATI

esatti Euro ESEME





STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"OltreBabele APS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 11/2017, di seguito indicato come CTS "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'associazione di promozione sociale denominata: "OltreBabele APS" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo), con sede in via Pirandello n. 10/d nel Comune di Cerignola (FG).

La presente versione dello Statuto rappresenta un ulteriore adeguamento alle norme del CTS.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività di interesse generale e specifico)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati*.

Le finalità dell'associazione sono:

- a) la diffusione della cultura legata alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali;
- b) promozione della cultura e dell'arte con le parole d'ordine di "tutela e valorizzazione";
- c) la salvaguardia della natura e dell'ambiente;
- d) la promozione della qualità della vita;
- e) la crescita complessiva della personalità dell'individuo, la formazione professionale, con particolare riferimento ai nuovi saperi e alle conoscenze e competenze per essere cittadino del mondo;
- f) la promozione dello sport e di ogni altra attività di socializzazione;
- g) la valorizzazione della solidarietà sociale, della pacifica convivenza civile tra i popoli e del senso civico;
- h) tutela dei diritti civili, assistenza, beneficenza, volontariato
- i) fungere da canale di propagazione, promozione ed esaltazione del patrimonio culturale/artistico locale e non, attraverso attività artistiche, sociali, culturali e formative, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione.

Si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- d) formazione universitaria e post-universitaria;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

u) interventi e servizi sociali i quali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita; azioni e progetti con interventi e prestazioni socio sanitarie volte a promuovere un aiuto concreto verso persone con disabilità.

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale nazionale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalle legislazioni regionali, dalla legislazione nazionale e da quella europea.

Nello specifico sono campi di attività dell'Associazione tutta una serie di progetti ed attività di cui l'Associazione "OltreBabele" si fa promotrice nel corso dell'intero anno sociale: convegni, seminari, presentazioni di libri, incontri con gli autori, percorsi di formazione con le scuole di ogni ordine e grado, eventi d'integrazione sociale, manifestazioni artistico-culturali, attività di gestione di mostre temporanee e permanenti, nonché di musei.

a) le attività educative e formative anche a carattere professionale. Interventi di partenariato con organismi internazionali, nazionali e locali avvalendosi di sistemi di cooperazione nazionale ed internazionale, prevalentemente nei settori della formazione e della istruzione tramite promozione, ideazione, progettazione,

assistenza e monitoraggio, organizzazione, gestione e realizzazione, a titolarità propria o in forma associata o delegata, in Italia o all'Estero, di interventi, progetti, programmi, azioni, corsi di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione, di perfezionamento, di qualificazione, di riconversione, di reinserimento e di riqualificazione, in tutti i settori e anche autorizzati, approvati, finanziati o co-finanziati, e comunque affidati a qualsiasi titolo anche ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni, da imprese, privati e altri organismi comunitari, nazionali, regionali o locali, rivolti a cittadini italiani e stranieri, residenti e non, giovani, disoccupati, donne, fasce deboli, lavoratori dipendenti e autonomi, quadri aziendali, imprenditori, pubblici dipendenti e dirigenti, e a qualsiasi persona fisica e giuridica; formazione, istruzione scolastica privata anche paritaria, percorsi educativi rivolti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti morali, associazioni, enti pubblici e pubbliche amministrazioni; interventi per favorire l'inserimento professionale delle "fasce deboli" del mercato del lavoro; formazione finalizzata alla promozione delle pari opportunità delle donne sul piano culturale, sociale, economico ed in generale a tutela delle fasce deboli sul mercato del lavoro; formazione finalizzata alla promozione, assistenza e formazione nella creazione di nuove imprese e nella innovazione aziendale; formazione professionale, formazione di base (obbligo formativo), formazione superiore, formazione post-laurea, formazione continua, alta formazione e formazione d'eccellenza, formazione dei formatori.

b) attività di organizzazione di viaggi anche all'estero o presso le istituzioni dell'Unione Europea in favore dei propri associati. La realizzazione di programmi di mobilità, formazione in Italia e all'estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni, iniziative e progetti di cooperazione internazionale e decentrata; campagne e progetti di educazione allo sviluppo

c) l'organizzazione di seminari, congressi, convegni, mostre, tavole rotonde, meeting, fiere nazionali e internazionali e manifestazioni culturali in genere;

d) l'organizzazione dell'evento "Fiera del libro Città di Cerignola" con la quale l'associazione promuove uno spazio denso di convegni, seminari, presentazioni di libri, incontri con gli autori;

e) organizzazione di sagre volte alla promozione di prodotti locali e non attraverso la partnership con altre associazioni del territorio;

f) attività di spazi lavorativi condivisi "coworking";

g) eventi culturali che pongono l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni;

g) percorsi di ex alternanza scuola-lavoro.

Ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può svolgere ulteriori attività di carattere strumentale in base a criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale. L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai soci.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

ART. 3 (Soci)

Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare

all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per il figlio minore.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità appartenenza etnica e religiosa.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci possono essere: **ordinari** (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea); **sostenitori** (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie); **benemeriti** (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del socio mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
6. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza all'Assemblea dei soci.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o rivalutabile ed è trasmissibile.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*. L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri

casi: mancato versamento della quota associativa annuale, attività contrarie agli interessi dell'Associazione e per estinzione della persona giuridica. Inoltre, l'associato può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi sociali)**

Sono *organi* dell'associazione: l'Assemblea; l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo); il Presidente; l'Organo di controllo (ove dovuto).

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Tramite Regolamento o apposita delibera, ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 7 **(Assemblea)**

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie; di norma, l'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio di Amministrazione. Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa. Ciascun associato ha *un voto*. Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il *bilancio di esercizio*; delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti; delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*; approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*; delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione; delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno

voto. Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per *deliberare lo scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati; vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione; compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un minimo di 7 ad un massimo di 13 componenti, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni e sono *rieleggibili*. La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al fine di suddividere al meglio il lavoro necessario alla gestione della vita associativa è possibile prevedere anche l'elezione di altre cariche all'interno del Consiglio direttivo, quali ad esempio il Tesoriere/Cassiere o il Segretario. I compiti possono essere ugualmente suddivisi senza definire delle cariche specifiche. A prescindere dalla scelta, occorrerebbe sempre seguire un criterio di corretta gestione che preveda una suddivisione dei compiti fra controllori e controllati, vale a dire evitare che sulla medesima persona si concentrino troppe competenze senza alcun monitoraggio delle medesime da parte di altri al fine di prevenire eventuali errori.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, stabilendo l'ordine del giorno, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta, e coordina l'attività dell'Associazione. Inoltre, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto

associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati comprensivi dei contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, come spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Il fondo comune, costituito anche da tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Esclusivamente per le associazioni di maggiore dimensione, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano maggiori di 100 mila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate dovessero essere maggiori di 1 mln di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi. Nel rispetto dei criteri di pubblicità e trasparenza l'organo amministrativo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'organo di amministrazione e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente



dell'associazione per iscritto con ricevuta di accettazione del Presidente che rilascia copia al richiedente. Entro 7 giorni il Presidente mette a disposizione dell'associato richiedente quanto richiesto.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Cerignola li _____

Assemblea dei soci

Sig. <u>Antonio Rita</u>	Sig. <u>Adilide</u>	Sig. <u>Antonio</u>	Sig. <u>Antonio</u>
Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Antonio</u>	Sig. <u>Antonio</u>
Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Antonio</u>	Sig. <u>Antonio</u>
Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Antonio</u>	Sig. <u>Antonio</u>
Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Gloria</u>	Sig. <u>Antonio</u>	Sig. <u>Antonio</u>

Presidente dell'assemblea Antonio Rita Vice-presidente Gloria

Segretario dell'assemblea Margherita Cingolani

